



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO "D. ALIGHIERI"
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179

E- mail: BSIC829001@istruzione.it - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it

Circolare n. 19

Calcinato, 19 settembre 2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "
DANTE ALIGHIERI "

IPA/AOD: istsc_bsic829001

n° 5459 / 2018
19/09/2018 10:13:16
Protocollo in: 3.1.d

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E
ATA DELLA SCUOLA
I.C di CALCINATO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
(tramite lettura dei coordinatori)
Al sito web
All'albo

Oggetto: estensione del divieto di fumo nella scuola

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono, ancora una volta, le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche".

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente

aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. Con l'entrata in vigore il 2 febbraio 2016 del D. Lgs. 6/16, sono state introdotte le seguenti disposizioni :

- 1) Il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
- 2) Il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
- 3) Il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia
- 4) l'inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori.

Dalla lettura degli ultimi punti risulta evidente che l'obiettivo del legislatore è quello di tutelare i minori, pertanto è da ritenersi che il divieto nelle aree prossime alle scuole, e comunque in vista agli studenti, non sia ritenibile un comportamento consono; si ricorda che nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, fu esteso il divieto di fumo dalla legge 128/13 .

Inoltre, il disegno di legge sulla cosiddetta "green economy" approvato lo scorso dicembre, ha introdotto multe fino a 30,00 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Battaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93